

# CASSAZIONE CIVILE

## Estremi

---

### Autorità

Cassazione civile sez. I

### Data:

20/03/2015 ( ud. 26/01/2015 , dep.20/03/2015 )

### Numero:

5693

---

### • Intestazione

- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- SEZIONE PRIMA CIVILE
- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
- Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
- Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
- Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
- Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -
- ha pronunciato la seguente:
- sentenza
- sul ricorso 4377/2013 proposto da:
- ROS ROCA GROUP S.A., in persona del legale rappresentante pro
- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1,
- presso l'avvocato ZINCONE Andrea (STUDIO LEGALE EVERSHEDES BIANCHINI),
- che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO
- SACERDOTI, RICCARDO BIANCHINI RICCARDI, CESARE CAVALLINI, giusta
- procura speciale per Notaio ELENA LUACES LOPEZ di TARREGA (SPAGNA)
- del 25.1.2013 munita di Apostilla del 28.1.2013;
- - ricorrente -
- contro
- UNIPOL BANCA S.P.A., già UNIPOL MERCHANT - BANCA PER LE IMPRESE
- S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
- elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso
- l'avvocato SPINELLI GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e difende
- unitamente all'avvocato DANILO GALLETTI, giusta procura in calce al
- controricorso;
- MITTEL S.P.A., nella qualità di società incorporante HOPA - HOLDING
- DI PARTECIPAZIONI AZIENDALI S.P.A., in persona del legale
- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
- LUDOVISI 35, presso l'avvocato MARISA PAPPALARDO, che la rappresenta
- e difende unitamente all'avvocato LUIGI BORLONE, giusta procura a
- margine del controricorso;
- - controricorrenti -
- avverso la sentenza n. 3890/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
- depositata il 30/11/2012;
- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
- 26/01/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
- uditi, per la ricorrente, gli Avvocati CESARE CAVALLINI e GIORGIO
- SACERDOTI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

- udito, per la controricorrente UGF, l'Avvocato ENRICA FASOLA, con
  - delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
  - udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
  - SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- 

- **Fatto**

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

---

La Ros Roca Group s.a. ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 30 novembre 2012, la quale ha respinto l'impugnazione del lodo, proposta dalla medesima società, nonché l'impugnazione incidentale proposta da UGF Merchant s.p.a. e Hopa Holding Partecipazioni Aziendali s.p.a., compensando le spese di lite.

La corte territoriale ha ritenuto che nessuno dei dedotti vizi di nullità inficiasse il lodo: quanto al motivo che denunciava la violazione dell'art. 829 c.p.c., n. 10, la norma è estranea al caso in esame, perchè riguarda le ipotesi in cui gli arbitri non abbiano pronunciato nel merito, come invece qui è avvenuto; quanto alla violazione dell'art. 829 c.p.c., n. 12, nessuna omessa pronuncia esiste, avendo gli arbitri deciso la domanda riconvenzionale di risoluzione, proposta da Ros Roca, dichiarandola improcedibile per la mancata presenza in giudizio dei contraddittori necessari, correttamente applicando alla fattispecie l'art. 816 quater c.p.c., sebbene il difetto di contraddittorio esistesse con riguardo ad una sola, non a tutte le domande devolute in arbitrato; gli arbitri, del resto, avevano sollecitato la presenza di tutte le parti necessarie, ma senza esito. Quanto, infine, alla doglianza di essere stata la Ros Roca Group s.a. sfavorita dagli arbitri, la corte del merito ha ritenuto che tale domanda riconvenzionale non era fondata sul medesimo titolo di parte avversa (la decadenza dal diritto di esercitare l'opzione), con conseguente introduzione di un thema decidendum nuovo e diverso.

Resistono con controricorso Mittel s.p.a. (incorporante Hopa Holding Partecipazioni Aziendali s.p.a.) e Unipol Merchant Banca per le imprese s.p.a. (in corso di causa incorporata in Unipol Banca s.p.a.). La ricorrente ed Unipol Banca s.p.a. hanno depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

- **Diritto**

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

---

1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. e art. 816 quater c.p.c., comma 3, in quanto, nelle conclusioni precisate innanzi agli arbitri, la Ros Roca aveva proposto il motivo di nullità ex art. 829 c.p.c., n. 12, per omessa pronuncia sull'eccezione d'inadempimento sollevata ex nn. 9-10 per violazione del contraddittorio, non avendo gli arbitri disposto l'intervento dei terzi contraddittori necessari, profili però dalla corte del merito indebitamente sovrapposti, con conseguente violazione dell'art. 829 c.p.c., comma 2 e dei principi del giusto processo ex art. 360 bis c.p.c., n. 2; ciò, in quanto la corte del merito ha ritenuto rispettoso dell'art. 102 c.p.c., il mero invito, invece che l'ordine, rivolto dagli arbitri alle parti ad estendere il contraddittorio. Di qui, la pretesa legittimità della decisione arbitrale laddove ha dichiarato l'improcedibilità parziale del lodo con riguardo alla domanda di risoluzione del contratto.

Inoltre, non si sarebbe potuta statuire l'improcedibilità della domanda, posto che la clausola arbitrale prevedeva la modalità binaria di nomina degli arbitri, in ragione dell'esistenza di soli due centri contrapposti di interessi quanto alla risoluzione del contratto.

Con il secondo motivo, censura l'omessa pronuncia sul motivo di impugnazione del lodo relativo all'eccezione di inadempimento sollevata dalla Ros Roca Group s.a., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per la quale non sarebbe stata neppure necessaria un'integrazione del contraddittorio.

2. - Preliminarmente, è opportuno ribadire - con riguardo all'intero complesso dei motivi proposti in questa sede - il principio secondo cui, al fine di verificare se la sentenza della corte del merito sia affetta da violazioni di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (entro i cui confini è circoscritta la nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole in giudicando) e adeguatamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata.

Ed invero, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e, ove ancora ammessa, della logicità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo, mentre non può riguardare il convincimento espresso dalla corte del merito sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (v., tra le tante, Cass. 10 settembre 2012, n. 15086; 31 gennaio 2007, n. 2201; 15 marzo 2007, n. 6028; 22 marzo 2007, n. 6986). Va aggiunto che il difetto di motivazione del lodo, quale vizio riconducibile all'art. 829 c.p.c., n. 5, in relazione all'art. 823 c.p.c., n. 3, nei testi anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Cass. 22 marzo 2007, n. 6986).

3. - Il primo motivo è infondato.

Dal ricorso risulta che gli arbitri, nel corso dell'udienza del 31 luglio 2008, chiesero ai difensori delle parti se esse fossero "disponibili a sondare" gli altri due contraenti Hampel ed Haris s.a.

"per comprendere se essi accetterebbero di intervenire nel procedimento arbitrale, con l'attuale composizione del Collegio", e che, a fronte della richiesta degli arbitri di procedere a tale "sondaggio" per sollecitare gli altri contraenti, non convenuti in arbitrato, ad un intervento al fine di rendere procedibile la domanda riconvenzionale di Ros, questa rese noto che non intendeva "opportuno allo stato" provvedervi.

L'atto di impugnazione del lodo censurava detta condotta arbitrale per contrasto con l'art. 829 c.p.c., nn. 9, 10 e 12, in violazione del principio del contraddittorio, per il fatto di non essere il collegio arbitrale pervenuto alla pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto.

La corte del merito ha respinto il motivo di impugnazione del lodo, in quanto: a) ha reputato ben applicata la disposizione dell'art. 816 quater c.p.c., posto che, a suo avviso, ove la domanda proposta dal convenuto abbia reso necessaria l'integrazione del contraddittorio, occorre accertare se tale causa sia scindibile, perchè, in caso affermativo, non occorre integrare il contraddittorio e si deve dichiarare l'improcedibilità parziale dell'arbitrato; scindibilità all'evidenza dalla corte territoriale ravvisata; b) ha, poi, ritenuto corretta la decisione arbitrale d'improcedibilità di detta domanda, una volta che proprio Ros Roca s.a. si era resa indisponibile a sollecitare l'intervento dei terzi.

In ordine alla prima ratio decidendi, giova ricordare che l'art. 816 quater c.p.c., dispone che, qualora più di due siano le parti vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, è possibile la trattazione congiunta quando sia prevista la nomina degli arbitri da parte di un terzo, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti o se, dopo che una parte abbia nominato l'arbitro, le altre parti nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

In mancanza dell'integrazione di una di queste fattispecie, il procedimento, iniziato da una parte nei confronti di altre, si scinde in tanti diversi procedimenti; salvo che, in presenza di litisconsorzio necessario, l'arbitrato è improcedibile.

Nella specie, la corte territoriale ha fatto applicazione del comma 3, ora ricordato, con decisione che il Collegio reputa corretta.

Pur essendosi gli arbitri limitati a prescrivere un "sondaggio" circa la disponibilità del terzo all'intervento, la Ros rifiutò espressamente di attivarsi in tal senso: a quel punto, la decisione di improcedibilità di quella domanda era conseguente, dovendo condividersi sul punto la motivazione resa dalla sentenza impugnata, cui non è imputabile alcuna violazione di legge.

4. - Il secondo motivo è infondato.

Il vizio di omessa pronuncia, imputato alla corte del merito, non sussiste, dal momento che, come risulta dalla sentenza impugnata, soltanto nelle conclusioni precisate innanzi alla Corte d'appello la Ros Roca chiese la nullità del lodo per omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento, da essa formulata come fatto impeditivo della domanda attorea; laddove, nell'impugnazione del lodo, l'unica doglianza al riguardo era di omessa pronuncia nel merito della domanda di risoluzione del contratto. Non si può, pertanto, al riguardo ravvisare il denunziato vizio di omessa pronuncia.

5. - Le spese seguono la soccombenza.

- PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di Mittel s.p.a. ed in Euro 6.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di Unipol Banca s.p.a., oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge. Da atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015